REGOLAMENTO (CEE) N. 330/69 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1969

che modifica il regolamento n. 173/66/CEE per quanto riguarda la fissazione del prelievo all'importazione dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 173/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo alla determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione, e che fissa i prelievi applicabili a questi prodotti (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1745/68 (5), i prelievi all'importazione dell'olio di oliva sono fissati, di regola, 2 volte al mese ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2146/68 ha introdotto la possibilità di una fissazione anticipata del prelievo ; che un tale sistema comporta che il prelievo sia adattato all'evoluzione del mercato mondiale con una frequenza piú grande di quella richiesta dal vecchio sistema ; che è opportuno, di conseguenza, fissarne piú spesso l'importo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 173/66/CEE è sostituito dal seguente testo :

« I prelievi di cui rispettivamente all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE sono fissati ogni settimana e sono applicabili dal lunedí alla domenica successiva.

Tuttavia, essi possono essere modificati durante tale periodo se ciò si rivela necessario per la stabilità del mercato della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.
(5) GU n. L 268 del 1°. 11. 1968, pag. 57.